



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO DI FALERNA – NOCERA TERINESE

VIA ROSARIO, 1 – 88042 FALERNA CZ - C.M. CZIC82500A C.F. 92012920796
Tel.0968 95056 Fax 0968 925807
e-Mail – czic82500a@istruzione.it czic82500a@pec.istruzione.it Web - www.icfalerna.edu.it

Al personale docente
Al personale ATA
Al RSPP
Al Medico competente
Al RLS
SITO – Albo - RE

OGGETTO: Informativa del Dirigente, in qualità di datore di lavoro, sull' obbligo di Certificazione verde per il personale scolastico

Con il D.L. n. 111 del 6 agosto 2021 vengono emanate le “Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e le misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione e nelle Università”. Le misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire entreranno in vigore dal 01/09/2021.

Tra le misure previste e adottate è compreso l'obbligo, dal 01/09/2021 al 31/12/2021, per tutto il personale scolastico di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (Green pass) che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

La certificazione verde “costituisce una ulteriore misura di sicurezza” ed è rilasciata nei seguenti casi:

- *aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;*
- *aver completato il ciclo vaccinale;*
- *essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;*
- *essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti. (Ministero della salute, circolare n. 21675 del 14/05/2021)*

Pertanto salvo che, in sede di conversione in legge, non subisca modifiche e/o integrazioni, il Decreto Legge 111/2021 è già operativo così come è stato pubblicato in G.U., pertanto,

indipendentemente dalle valutazioni di merito, anche di carattere costituzionale o di rispetto delle norme europee, a partire dal 01/09/2021, tutto il personale è tenuto a possedere ed esibire a richiesta il proprio Green Pass (GP) o certificazione verde.

Potrebbero cambiare le modalità di verifica ma, salvo revoche, rimane l'obbligo di cui sopra.

Per scaricare il proprio Green Pass consultare il sito <https://www.dgc.gov.it/web/>

Si ricorda che il GP ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l'emissione, pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, ciò vuol dire che dopo due giorni dal prelievo il GP non è più valido.

Prestare anche attenzione al fatto che, in caso di vaccinazione, il GP è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall'effettuazione del monodose J&J.

Rispetto alla **gratuità dei tamponi** per il personale scolastico si rimanda al comunicato ufficiale del Ministero del 14/08/2021 <https://tinyurl.com/s46b8kdk>

Qualora il **DIPENDENTE** dichiari di non essere in possesso del GP o, comunque, qualora non sia in grado di esibirlo al **personale addetto al controllo** che, in quanto delegato dal Dirigente Scolastico, è a tutti gli effetti un **pubblico ufficiale** nell'esercizio delle proprie funzioni:

- NON può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;
- risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico- economico;
- è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00;
- a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre o in data successiva (es. per i contratti a T.D.), il mancato possesso del GP o l'impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della "**mancata presa di servizio**" a legislazione e normativa vigente (*ex art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74* -sanzione pecuniaria-).

Tale disposizione non è applicata ai soggetti esenti alla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione, come dettagliato nella Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021 (allegata alla presente). Con la medesima circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima

fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Alla luce di quanto sopra argomentato, si sollecita il personale scolastico ad acquisire la certificazione , al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La verifica iniziale della validità delle certificazioni verdi COVID-19 avverrà giorno 1 settembre per il personale neoassunto (ovvero eventuali neo immessi in ruolo; trasferiti; assegnati provvisoriamente e/o utilizzati, etc.); quest'ultimo ha obbligo, ordinariamente, a norma di legge ad assumere servizio il **giorno 1-9-2021**, recandosi di persona c/o la *Sede Amministrativa* della scuola in via Rosario, 1 Falerna.

Per ragioni di funzionalità si individua la fascia oraria 9.00-12.00.

Le modalità di verifica del possesso del *Green Pass* (o della certificazione di *Esenzione vaccinale*), da parte del personale scolastico già titolare in questa scuola saranno comunicate successivamente.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Licia Marozzo
Firma digitale SIDI